

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2002

Approvazione dei criteri e modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione e l'iscrizione nell'Elenco regionale ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 30 - Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia" e s.m.i.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione, Alessandro Delli Noci, sulla base dell'istruttoria espletata dalla funzionaria competente e confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese, riferisce quanto segue:

Con la Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 30 recante *Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia" e s.m.i.*, la Regione Puglia ha inteso promuovere e valorizzare le attività economiche che costituiscono testimonianza storico culturale del territorio pugliese, prevedendo un sistema per il riconoscimento e il sostegno delle stesse attraverso la collaborazione con i comuni, le camere di commercio e le articolazioni regionali delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

L'art. 4 della Legge Regionale 30/2021 prevede che la Giunta Regionale, con proprio provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge:

- individui nel dettaglio i criteri necessari per ottenere il riconoscimento regionale delle attività storiche e di tradizione;
- stabilisca le modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione e le procedure da attivarsi a mezzo di apposito avviso pubblico che preveda il supporto tecnico e istruttorio della rete dei Centri di assistenza tecnica (C.A.T.) e dei Centri di assistenza tecnica per l'artigianato (C.A.T.A.) autorizzati dalla Regione Puglia;
- istituisca l'Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione (botteghe, negozi e locali storici della Puglia) e definisca i criteri e modalità per la sua tenuta e per il suo aggiornamento periodico;
- istituisca i marchi regionali identificativi degli specifici riconoscimenti, definendone i contenuti minimi essenziali, le modalità, le forme e i limiti di utilizzo.

Al fine di dare attuazione alla succitata legge la struttura regionale competente ha predisposto una proposta contenente criteri e modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione della Puglia, in conformità a quanto stabilito dal citato art. 4 della L.R. 30/2021 e s.m.i.

In particolare, detta proposta contiene:

- requisiti per il riconoscimento delle diverse tipologie di attività storica e di tradizione;
- modalità e procedure per il riconoscimento;
- modalità di iscrizione all'Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione e modalità di tenuta ed aggiornamento.

Sulla proposta è stata attivata una proficua interlocuzione con le associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative, al fine di acquisire pareri e proposte in merito, e si è pervenuti ad un testo ampiamente condiviso dai soggetti interessati, che si allega al presente provvedimento come parte integrante.

Contemporaneamente, è stato avviato un confronto con le stesse organizzazioni al fine di addivenire all'approvazione nell'esercizio in corso da parte della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese di un avviso che intercetti e finanzia i C.A.T. e i C.A.T.A. autorizzati a norma di legge che realizzeranno una pluralità di azioni di informazione, sensibilizzazione, promozione e accompagnamento alle imprese che vorranno ottenere il riconoscimento previsto dalla L.R. 30/2021 e s.m.i. Per detto avviso saranno utilizzati gli stanziamenti previsti per l'esercizio in corso nei seguenti capitoli di spesa: **€ 50.000,00 – cap. U1401001 (Contributo allo sviluppo del processo di ammodernamento delle imprese tramite i Centri d'assistenza Tecnica per l'Artigianato C.A.T.A. ai sensi dell'art. 14 della L.R. 24/2013.)**

€ 50.000,00 – cap. U1402009 “Contributo allo sviluppo del processo di ammodernamento della rete distributiva tramite l’assistenza dei Centri di Assistenza alle imprese C.A.T. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 24/2015.

Ritenuto, pertanto, di dare seguito alla L.R. 30/2021 e s.m.i., si propone:

- Di istituire l’*Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione della Puglia*;
- Di approvare il documento sub ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, “*Criteri e modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione della Puglia*” in applicazione dell’art. 4 della L.R. 6 agosto 2021, n. 30 “Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia” e s.m.i.;
- Di autorizzare la dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese ad approvare, nell’esercizio in corso, apposito avviso rivolto ai C.A.T. e ai C.A.T.A., autorizzati a norma di legge, che manifesteranno l’interesse a realizzare una pluralità di azioni di informazione, sensibilizzazione, promozione e accompagnamento alle imprese che vorranno ottenere il riconoscimento previsto dalla L.R. 30/2021 e s.m.i.;
- Di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese all’adozione dei provvedimenti consequenziali;
- Di dare atto che i marchi regionali identificativi degli specifici riconoscimenti saranno approvati con successivo provvedimento con il quale saranno definiti i contenuti minimi essenziali, le modalità, le forme e i limiti di utilizzo.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS 118/2011 E SS.MM.II.

La spesa complessiva di € 100.000,00 è garantita sul Bilancio Autonomo, esercizio finanziario 2021, dai seguenti capitoli di spesa:

€ 50.000,00 – cap. U1401001 (Contributo allo sviluppo del processo di ammodernamento delle imprese tramite i Centri d’assistenza Tecnica per l’Artigianato C.A.T.A. ai sensi dell’art. 14 della L.R. 24/2013.) - Missione 14 - Programma 1 - Titolo 1.

€ 50.000,00 – cap. U1402009 “Contributo allo sviluppo del processo di ammodernamento della rete distributiva tramite l’assistenza dei Centri di Assistenza alle imprese C.A.T. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 24/2015.” – Missione 14 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 4.

All’impegno delle suddette somme si provvederà con successivi atti dirigenziali da adottarsi entro l’esercizio in corso.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della dell'articolo 4 comma 4 lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:

1. Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
2. Di istituire l' *"Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione della Puglia"*.
3. Di approvare il documento sub ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, *"Criteri e modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione della Puglia"* in applicazione dell'art. 4 della L.R. 6 agosto 2021, n. 30 *"Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia"* e s.m.i.
4. Di autorizzare la dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese ad approvare, nell'esercizio in corso, apposito avviso rivolto ai C.A.T. e ai C.A.T.A., autorizzati a norma di legge, che manifesteranno l'interesse a realizzare una pluralità di azioni di informazione, sensibilizzazione, promozione e accompagnamento alle imprese che vorranno ottenere il riconoscimento previsto dalla L.R. 30/2021 e s.m.i.;
5. Di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta Regionale Istituirà i marchi regionali identificativi degli specifici riconoscimenti, definendone i contenuti minimi essenziali, le modalità, le forme e i limiti di utilizzo.
6. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell'art. 42, comma 7 della L.R. 28/2001, e sulla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Funzionaria P.O.

*Promozione delle Attività Economiche Artigianale
ed Artigianato artistico*

Milena Schirano

La Dirigente della Sezione Promozione del Commercio,
Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese

Francesca Zampano

La Direttrice del Dipartimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni.

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico:

Gianna Elisa Berlingiero

L'ASSESSORE allo Sviluppo Economico

Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

7. Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
8. Di istituire l'“*Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione della Puglia*”.
9. Di approvare il documento sub ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, “*Criteri e modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione della Puglia*” in applicazione dell'art. 4 della L.R. 6 agosto 2021, n. 30 “*Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia*” e s.m.i.
10. Di autorizzare la dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese ad approvare, nell'esercizio in corso, apposito avviso rivolto ai C.A.T. e ai C.A.T.A., autorizzati a norma di legge, che manifesteranno l'interesse a realizzare una pluralità di azioni di informazione, sensibilizzazione, promozione e accompagnamento alle imprese che vorranno ottenere il riconoscimento previsto dalla L.R. 30/2021 e s.m.i.;
11. Di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta Regionale Istituirà i marchi regionali identificativi degli specifici riconoscimenti, definendone i contenuti minimi essenziali, le modalità, le forme e i limiti di utilizzo.
12. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell'art. 42, comma 7 della L.R. 28/2001, e sulla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

Allegato A**Criteria e modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione**

INDICE

Premessa

1. Definizioni. Attività storiche e di tradizione: definizioni e requisiti per il riconoscimento
2. Modalità e procedure per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione
3. Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione

Premessa

La Regione Puglia ha inteso promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività artigianali e commerciali aventi valore storico, artistico, architettonico e ambientale, che costituiscono testimonianza della cultura, dell'arte e della più antica vocazione e tradizione imprenditoriale locale e regionale.

Le attività di promozione e valorizzazione si svolgono in collaborazione con i Comuni, le Camere di Commercio e le articolazioni regionali delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dell'artigianato e del commercio e con il supporto operativo dei Centri di assistenza tecnica per il commercio (CAT) e dei Centri di assistenza tecnica per l'artigianato (CATA) autorizzati dalla Regione Puglia.

1. Attività storiche e di tradizione: definizioni e requisiti per il riconoscimento

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30/2021 e s.m.i. , le attività storiche e di tradizione sono caratterizzate da una combinazione di fattori legati:

- alla continuità nel tempo dell'attività, dell'insegna e delle tipologie di prodotti offerti
- alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare interesse
- al mantenimento di attrezzature storiche
- alla espressività sociale, economica e culturale dell'offerta e dell'ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale.

Ai fini delle disposizioni presenti nella L.R. 30/2021 e s.m.i.:

- a) per "insegna" si intende non necessariamente l'elemento fisico, ma la denominazione aziendale comunemente utilizzata nei confronti della clientela e identificativa dell'impresa;
- b) la sospensione o l'interruzione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a un anno, le variazioni nella proprietà aziendale o nella forma d'impresa non configurano interruzione di continuità purché sia possibile riscontrare la sostanziale costanza dell'insegna nell'accezione di cui alla lettera a) e nell'attività svolta.

In ragione dell'attività svolta si distinguono :

1. **i negozi storici**, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa o all'interno dei mercati su aree pubbliche;
2. **le botteghe artigiane storiche**, intese quali unità locali artigianali che svolgono la produzione, la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi;

3. i **locali storici**, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.

1. Negozi storici

In ragione delle loro specifiche caratteristiche, i negozi storici si suddividono in tre categorie:

1.1) attività storica: punto vendita al dettaglio come definito dalla L.R. n. 24/2015 (*Codice del Commercio*), caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti in sedi diverse nell'ambito dello stesso quartiere.

Sono richiesti almeno trent'anni di attività svolta senza interruzione di continuità

1.2) negozio storico: punto vendita al dettaglio come definito dalla L.R. n. 24/2015, caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta nella stessa sede fisica;

Sono richiesti almeno quarant'anni di attività svolta senza interruzione di continuità nonché l'ubicazione del negozio in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell'ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio.

È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti che renda manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo dell'attività:

- attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale;
- presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale;
- presenza nel punto vendita di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni;
- il punto vendita o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati od oggetto di particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
- il punto vendita o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano da tempo in modo indissolubile legati alla toponomastica locale.

1.3) negozio storico patrimonio di Puglia: qualora l'attività abbia titolo per il riconoscimento di "negozio storico" ma vanti almeno 70 anni di attività svolta senza interruzione di continuità.

2. Botteghe artigiane storiche

In ragione delle loro specifiche caratteristiche, le botteghe artigiane storiche si suddividono in tre categorie:

2.1) attività artigiana storica: unità locale artigianale ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente che si occupa di produzione e/o vendita di beni o servizi caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta o e/o prodotta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti anche in sedi diverse nell'ambito dello stesso quartiere.

Sono richiesti almeno trent'anni di attività svolta senza interruzione di continuità.

2.2) bottega artigiana storica e di tradizione: unità locale artigianale ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente che si occupa di produzione e/o vendita di beni o servizi caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta e/o prodotta nella stessa sede fisica.

Sono richiesti almeno quarant'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, nonché l'ubicazione della bottega in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell'ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio.

È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti che renda manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo dell'attività:

- attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale;
- presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale;
- presenza nella bottega di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni;
- la bottega o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati od oggetto di particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
- la bottega o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano da tempo legati in modo indissolubile alla toponomastica locale.

2.3) bottega artigiana storica patrimonio di Puglia: qualora l'attività abbia titolo e richieste per il riconoscimento di "bottega artigiana storica e di tradizione" ma possa vantare almeno 70 anni di attività svolta senza interruzione di continuità.

3. Locali storici:

In ragione delle loro specifiche caratteristiche, i locali storici si suddividono in tre categorie:

3.1) attività storica: unità locale esclusivamente o prevalentemente dedicata alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti anche in sedi diverse nell'ambito dello stesso quartiere.

Sono richiesti almeno trent'anni di attività svolta senza interruzione di continuità.

3.2) locale storico: unità locale esclusivamente o prevalentemente dedicata alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo, dell'insegna dell'attività e della merceologia offerta nella stessa sede fisica.

Sono richiesti almeno quarant'anni di attività svolta senza interruzione di continuità nonché l'ubicazione dell'attività in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell'ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio.

È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti che renda manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo dell'attività:

- attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale;

- presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale;
- presenza nel punto vendita di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni;
- il punto vendita o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati od oggetto di particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
- il punto vendita o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano da tempo legati in modo indissolubile alla toponomastica locale.

3.3) locale storico patrimonio di Puglia: qualora l'attività abbia titolo per il riconoscimento di "locale storico" ma possa vantare almeno 70 anni di attività svolta senza interruzione di continuità.

Nelle tabelle seguenti sono riportate le categorie delle attività storiche e di tradizione con le rispettive definizioni e i rispettivi requisiti per il riconoscimento.

| | | |
|---------------------------|---|---|
| NEGOZI STORICI | ATTIVITÀ STORICA | <p>Punto vendita al dettaglio come definito dalla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio), caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti in sedi diverse nell'ambito dello stesso quartiere.</p> <p>Sono richiesti almeno trenta anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato al punto 1.</p> |
| | NEGOZIO STORICO | <p>Punto vendita al dettaglio caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta nella stessa sede fisica.</p> <p>Sono richiesti almeno quarant'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato al punto 1, nonché l'ubicazione del negozio in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell'ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio.</p> <p>È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale; 2. presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale; 3. presenza nel punto vendita di elementi architettonici, finiture originali o di pregio, interni e/o esterni; il punto vendita o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati o oggetto di particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche; 4. il punto vendita o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano da tempo in modo indissolubile legati alla toponomastica locale |
| | NEGOZIO STORICO PATRIMONIO DI PUGLIA | <p>Attività che abbia titolo per il riconoscimento di "negozio storico" ma vanti almeno settant'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato al</p> |

| | | |
|--|--|----------|
| | | punto 1. |
|--|--|----------|

| | | |
|--|--|---|
| BOTTEGHE ARTIGIANE STORICHE | ATTIVITÀ ARTIGIANA STORICA | <p>Unità locale artigianale ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente che si occupa di produzione, vendita di beni o servizi caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta o prodotta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti anche in sedi diverse nell'ambito dello stesso quartiere.</p> <p>Sono richiesti almeno trent'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato al punto 1.</p> |
| | BOTTEGA ARTIGIANA STORICA E DI TRADIZIONE | <p>Unità locale artigianale ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente che si occupa di produzione, vendita di beni o servizi caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta o prodotta nella stessa sede fisica.</p> <p>Sono richiesti almeno quarant'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato al punto 1 nonché l'ubicazione della bottega in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell'ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio.</p> <p>È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale; 2. presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale; 3. presenza nella bottega di elementi architettonici, finiture originali o di pregio, interni o esterni; 4. a bottega o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati o oggetto di particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche; 5. la bottega o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano da tempo legati in modo indissolubile alla toponomastica locale. |

| | | |
|--|---|--|
| | BOTTEGA ARTIGIANA STORICA PATRIMONIO DI PUGLIA | Attività che abbia titolo per il riconoscimento di “bottega artigiana storica e di tradizione” ma vanti almeno settant’anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato al punto 1. |
|--|---|--|

| | | |
|-----------------------|-------------------------|--|
| LOCALI STORICI | ATTIVITÀ STORICA | <p>Unità locale esclusivamente o prevalentemente dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell’insegna, dell’attività e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti anche in sedi diverse nell’ambito dello stesso quartiere.</p> <p>Sono richiesti almeno trent’anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato al punto 1.</p> |
| | LOCALE STORICO | <p>Unità locale esclusivamente o prevalentemente dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo, dell’insegna dell’attività e della merceologia offerta nella stessa sede fisica.</p> <p>Sono richiesti almeno quarant’anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato al punto 1 nonché l’ubicazione dell’attività in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell’ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio.</p> <p>È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all’economia locale; presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale; 2. presenza nel punto vendita di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni; 3. il punto vendita o l’insegna o l’impresa che lo possiede siano citati o oggetto di particolare menzione in opere d’ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche; 4. il punto vendita o l’insegna o l’impresa abbiano ispirato e siano da tempo legati in modo indissolubile alla toponomastica locale. |

| | | |
|--|--|---|
| | LOCALE STORICO PATRIMONIO DI PUGLIA | Attività che abbia titolo per il riconoscimento di "locale storico" ma possa vantare almeno settant'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato al punto 1. |
|--|--|---|

2. Modalità e procedure per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione. Emanazione Avviso

La struttura regionale competente per materia emana apposito avviso pubblico per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione, prevedendo che la relativa domanda debba essere presentata dai soggetti interessati tramite la rete dei Centri di assistenza tecnica per il commercio (CAT) e dei Centri di assistenza tecnica per l'artigianato (CATA) autorizzati dalla Regione Puglia.

L'istruttoria delle istanze di riconoscimento viene svolta dalla struttura regionale competente per materia in collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio pugliesi. Per le pratiche afferenti attività artigianali, la struttura può avvalersi del supporto tecnico ed istruttorio della Commissione regionale per l'artigianato pugliese (CRAP) di cui alla L.R. n. 24/2013.

Ad esito di istruttoria positiva, la struttura regionale procede al riconoscimento delle attività storiche e di tradizione, le iscrive nell'elenco regionale e conferisce loro un marchio regionale identificativo dello specifico riconoscimento.

3. Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione: verifica e mantenimento dei requisiti

È istituito presso la struttura regionale competente l'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione. L'elenco è costituito da un patrimonio informativo accessibile per via telematica ed ha carattere pubblico. La struttura competente ne assicura e promuove la conoscenza.

Sono iscritte nell'elenco regionale le attività storiche e di tradizione riconosciute ai sensi della L.R. 30/2021 e delle presenti linee guida.

L'elenco regionale viene aggiornato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'iscrizione nell'elenco è requisito necessario per accedere alle misure di sostegno di cui all'art. 5 della L.R. n. 30/2021. Il riconoscimento di attività storica e di tradizione e l'iscrizione nell'elenco regionale sono collegati al mantenimento sostanziale delle caratteristiche sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento quali, a titolo esemplificativo, la destinazione d'uso dei locali, le caratteristiche morfologiche delle vetrine, dell'insegna, degli arredi e della tipologia della merceologia offerta presenti al momento dell'iscrizione nell'elenco, anche nel caso di restauri conservativi e di interventi di rinnovo parziale o totale, qualora necessari. Allo scopo di verificare il mantenimento dei requisiti posseduti dalle imprese al momento dell'iscrizione nell'elenco regionale, la struttura regionale competente per materia:

- procede ogni due anni al monitoraggio delle imprese iscritte nell'Elenco avvalendosi della collaborazione delle CCIAA e delle amministrazioni comunali e dell'assistenza della rete dei CAT

e dei CATA autorizzati. Nel dettaglio, i C.A.T. e i C.A.T.A. autorizzati trasmettono alla Regione Puglia, con riferimento alle proposte di riconoscimento presentate gli aggiornamenti relativi ai dati contenuti nell'elenco regionale e possono presentare proposte di modifica o cancellazione dall'elenco;

- potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso le imprese iscritte nell'elenco.


3.1 Modifiche e revoche

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della L.R. 30/2021 È disposta la revoca dei riconoscimenti di cui all'articolo 3 e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione qualora si verifichi un'alterazione sostanziale delle caratteristiche dell'attività sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento, ivi compresa la definitiva cessazione o la trasformazione dell'attività e della categoria merceologica dei beni o servizi offerti o la modifica di destinazione d'uso dei locali.

Il titolare dell'impresa iscritta nell'Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente di ogni variazione potenzialmente idonea a integrare causa di revoca.

Le modifiche e le cancellazioni sono comunicate ai diretti interessati e sono rese pubbliche tramite gli strumenti informativi a disposizione della Giunta regionale.

Il presente allegato è composto
di n°9 (nove) facciate
La Dirigente: Francesca Zampano

 Zampano
Francesca
26.11.2021
08:02:36
GMT+01:00